



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E LA DIMINUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI del 8.6.2020**

### **Introduzione**

Il Comune di Agno è attento alle problematiche ambientali ed energetiche. Anche nell'ambito dell'illuminazione di spazi esterni il Comune dà di principio il buon esempio dotandosi delle tecnologie più efficienti e innovative presenti sul mercato. Questo impegno deve essere supportato anche dai cittadini e dalle aziende presenti sul territorio, affinché l'illuminazione esterna o di ambienti interni che causano l'irradiazione di aree esterne, le insegne luminose e l'illuminazione decorativa siano rispettose dei principi di prevenzione dell'inquinamento luminoso, di risparmio energetico e di riduzione dell'impatto ambientale.

La problematica dell'inquinamento luminoso è un tema che merita un'attenzione particolare. La luce artificiale eccessiva, oltre a costituire uno spreco di energia, ha effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sulla qualità di vita della popolazione.

Richiamati:

- la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), del 1° luglio 1966;
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), del 7 ottobre 1983, art. 1, 7, 11, 12 e 14, la legge cantonale di applicazione della citata legge federale (LaLPAmb) e il relativo Regolamento generale (RLaLPAmb);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), del 22 giugno 1979, gli art. 1 e 3;
- la Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LPC), art. 1 cpv. 1 e 7 cpv. 4;
- legge cantonale sugli impianti pubblicitari, del 26 febbraio 2007;
- l'art. 37 del Regolamento Organico Comunale;
- l'Ordinanza sulla segnaletica stradale (RS), art. 96 cpv. 1 e 5 e art. 98 cpv. 2;
- il Regolamento della Legge edilizia cantonale, art. 6 cpv 1 nuova cifra 12;
- le "Linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" (Cantone Ticino, SPAAS, 2007);
- il Rapporto esplicativo accompagnante le "Linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" (Cantone Ticino, SPAAS, 2007);
- la Norma SIA 491 "Prevenzione delle emissioni di luce esterne inutili";
- le raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente del 2005 "Prevenzione delle emissioni luminose";
- gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC) e art. 23 e 44 del relativo Regolamento di applicazione (RaLOC) e artt. 94 e 98 del Regolamento organico comunale.

Il Consiglio comunale di Agno dispone:

## **Capitolo I**

### **Obiettivo, competenze e campi d'applicazione**

#### **Art. 1 Obiettivo**

<sup>1</sup> L'inquinamento luminoso ha effetti negativi sull'ambiente e sul paesaggio, può costituire un fattore di disturbo per la popolazione e genera uno spreco di energia. Obiettivo del presente regolamento è pertanto quello di prevenire l'inquinamento luminoso dovuto all'impiego eccessivo, alla dispersione di luce e alla scarsa qualità degli impianti d'illuminazione artificiale sul territorio.

#### **Art. 2 Autorità competenti**

<sup>1</sup> Il Municipio è competente nel far applicare le disposizioni del presente regolamento. Esso può ordinare controlli per verificarne il rispetto.

<sup>2</sup> In caso di impianti o situazioni moleste, il Municipio può imporre l'adeguamento urgente di impianti esistenti ai sensi del presente regolamento e della rispettiva ordinanza di applicazione.

<sup>3</sup> Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

#### **Art. 3 Campi di applicazione**

<sup>1</sup> Sono oggetto del presente regolamento tutti gli impianti d'illuminazione esterna pubblici e privati, a esclusione dei sistemi d'illuminazione pubblica provvisori, e gli impianti di illuminazione di ambienti interni che causano l'irradiazione di aree esterne, come l'illuminazione di vetrine di esercizi commerciali.

<sup>2</sup> Il presente regolamento fissa le disposizioni generali per armonizzare l'illuminazione esterna esistente e futura del Comune e limitare l'irradiazione di aree esterne, siano esse pubbliche o private, attraverso:

- a. La limitazione dell'inquinamento luminoso sopra l'orizzonte e oltre i confini della superficie da illuminare;
- b. La riduzione del consumo energetico attraverso l'adozione di tecnologie efficienti e misure di gestione e regolazione degli impianti d'illuminazione.

<sup>3</sup> I criteri di efficienza energetica e di protezione ambientale da rispettare in ambito di illuminazione esterna sono definiti nel dettaglio nella rispettiva ordinanza di applicazione.

<sup>4</sup> Restano riservate norme e direttive federali e cantonali vincolanti in materia.

## Capitolo II Disposizioni generali

### Art. 4 Disposizioni generali

- <sup>1</sup> Tutti gli impianti d'illuminazione esterna o che causano l'irradiazione di aree esterne devono essere progettati ed eseguiti in modo che siano non inquinanti e che siano a ridotto consumo energetico. Devono essere basati sullo stato attuale della tecnica, impiegando apparecchiature e lampade ad alta efficienza.
- <sup>2</sup> Tutti gli impianti d'illuminazione esterna o che causano l'irradiazione di aree esterne devono essere dotati di sistemi di gestione dello spegnimento rispettivamente di regolazione dell'intensità luminosa.
- <sup>3</sup> Tutti gli impianti di illuminazione esterna o che causano l'irradiazione di aree esterne devono di regola essere spenti, dove ciò non è possibile ne deve essere ridotta l'intensità luminosa, durante la notte. L'orario di spegnimento rispettivamente di riduzione è definito nella rispettiva ordinanza di applicazione.
- <sup>4</sup> L'impossibilità di spegnimento o riduzione deve essere giustificata. Sono ammesse deroghe nel caso di comprovate esigenze di sicurezza.
- <sup>5</sup> Se possibile occorre evitare di installare impianti di illuminazione nelle aree naturali limitando al minimo la dispersione inutile di luce a salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio circostante. Fanno stato le raccomandazioni sulla prevenzione delle emissioni luminose emanate dall'UFAM.
- <sup>6</sup> Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna (comprese le insegne) e tutte le modifiche degli impianti esistenti devono essere notificati al Municipio.

### Art. 5 Definizioni

- <sup>1</sup> Inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte.
- <sup>2</sup> Impianto esistente: impianto che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento ha già ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni alla sua realizzazione, oppure è in fase di realizzazione oppure è già realizzato.
- <sup>3</sup> Impianto nuovo: impianto che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento non ha ancora ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni alla sua realizzazione oppure per il quale l'iter di autorizzazione è in corso.
- <sup>4</sup> Impianto non inquinante: impianto d'illuminazione i cui apparecchi illuminano solo l'oggetto d'interesse, dall'alto verso il basso, evitando emissioni di luce diretta e diffusa sopra l'orizzonte e l'irradiazione di aree esterne.
- <sup>5</sup> Impianto a ridotto consumo energetico: impianto d'illuminazione dotato di lampade con la più alta efficienza energetica in relazione allo stato della tecnologia.



## **Art. 6 Deroghe**

- <sup>1</sup> Per casi particolari, laddove non sono compromessi l'interesse pubblico, la sicurezza stradale e non si arreca disturbo a terze persone, il Municipio può concedere delle deroghe al presente regolamento.
- <sup>2</sup> È concessa facoltà al Comune, per un numero massimo di 30 giorni all'anno, di concedere deroga ad alcune o a tutte le tipologie di impianto, tramite apposita ordinanza, agli orari di spegnimento o riduzione del flusso luminoso, in occasione di festività legalmente riconosciute e di feste indette o comunque autorizzate dal Comune.

## **Art. 7 Contravvenzioni e multe**

- <sup>1</sup> Le infrazioni al presente regolamento sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa.
- <sup>2</sup> Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a Fr. 10'000.- le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

## **Capitolo III Disposizioni finali**

### **Art. 8 Norme transitorie**

Per gli impianti esistenti non soggetti a modifica sono definite delle norme transitorie, specificate nella rispettiva ordinanza di applicazione.

### **Art. 9 Entrata in vigore**

- <sup>1</sup> Con la crescita in giudicato del Regolamento, tutte le norme sono immediatamente applicabili agli impianti nuovi e alla modifica di quelli esistenti.
- <sup>2</sup> A norma della Legge organica comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

*Approvato dal Municipio con risoluzione municipale del 23.12.2019.*

*Approvato dal Consiglio comunale con decisione del 8.6.2020.*

*Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali il 18.6.2021.*